



# Tribunale di Siena

## Decreto VT n. 8

Oggetto: variazioni tabellari inerenti le disposizioni organizzative per lo svolgimento dell'attività giudiziaria dal 12.5.2020 al 31.7.2020

Il Presidente

ritenuto di dovere adottare per il periodo compreso fra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020, in base a quanto previsto nell'art. 83 commi 6 e 7 D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020 ed ulteriormente modificato dall'art. 3 D.L. n. 28/2020 e all'esito della prevista interlocuzione con l'Autorità Sanitaria Regionale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nonché d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello, misure organizzative e linee guida anche relative alla trattazione degli affari giudiziari necessarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria ed idonee ad evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari del circondario e contatti ravvicinati fra le persone;

evidenziato che le suddette misure sono state adottate attraverso procedure partecipate con il coinvolgimento di tutti i magistrati dell'ufficio, dell'Avvocatura e del personale amministrativo nonché in seguito all'intesa con la Presidente della Corte d'Appello di Firenze perfezionatasi in occasione della conference call tenutasi in data 29.4.2020;

rilevato che gli Uffici del Circondario di Siena si sono adeguati alle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro previste nell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 38/2020 come previsto nella nota del Presidente della Giunta Regionale del 30.4.2020 indirizzata alla Presidente della Corte d'Appello di Firenze;

evidenziato che la proposta organizzativa predisposta per l'interlocuzione con la Corte d'Appello è stata comunicata con missiva a firma del dirigente amministrativo in data 30.4.2020 alle Organizzazioni Sindacali;

ritenuto che ricorrono le condizioni per disporre l'immediata esecutività delle presenti variazioni tabellari, da trasmettere al Consiglio Giudiziario per il prescritto parere e quindi al C.S.M. per l'approvazione;

dispone le sotto indicate misure organizzative che fanno seguito ai provvedimenti già adottati per la gestione della fase in cui opera la sospensione:

1. relativamente alla sezione civile:

- 1.1. Il presidente del collegio o il giudice monocratico disporrà, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) del D.L. n. 18/2020 convertito nella L. 27/2020, lo svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, adottando, quindi, fuori udienza, il successivo provvedimento; sarà, in proposito, predisposto, previa concertazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, un apposito modello di decreto contenente le prescrizioni comuni per lo svolgimento dell'udienza scritta, tenendo conto di quanto previsto nella delibera adottata dall'Assemblea plenaria del C.S.M. in data 26.3.2020 recante "Nuove linee guida su emergenza Covid 19".
- 1.2. La trattazione scritta sostituirà le deduzioni svolte, secondo il regime ordinario, direttamente ed oralmente in udienza, nelle ipotesi in cui siano chiamati a partecipare i soli difensori delle parti. La trattazione scritta, esemplificando, potrà riferirsi alle seguenti ipotesi: udienze camerale (anche di volontaria giurisdizione), udienza di comparizione, udienze nelle quali le parti, concordemente, debbano richiedere un differimento in pendenza di trattative, udienza di richiesta dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., udienza di ammissione dei mezzi di prova, udienze di precisazione delle conclusioni ed udienze di discussione (e tutto ciò tanto nel rito ordinario che in quello sommario o del lavoro/locazioni o nei procedimenti speciali/cautelari); tutte le procedure consensuali in materia di famiglia da trattarsi davanti al Collegio; per le procedure contenziose in materia di famiglia, potrà eventualmente procedersi alla trattazione scritta in presenza di una richiesta in tal senso proveniente da entrambe le parti, salvo poi se necessario rinviare ad un'udienza successiva la comparizione personale delle parti, l'audizione dei minori o altre incombenze istruttorie.
- 1.3. La trattazione scritta dovrà attuarsi mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le "sole" istanze e conclusioni, accompagnate, ove la fase od il rito processuale lo consentano, dalla documentazione da produrre; in quest'ottica le note autorizzate dovranno, tendenzialmente, avere una lunghezza indicativa non superiore a due pagine, in modo da non trasformarsi in non consentite memorie. Come stabilito dal legislatore, all'esito dell'udienza con trattazione per iscritto, il giudice non assume alcuna decisione; lo farà soltanto in una fase successiva tramite l'adozione "fuori udienza del provvedimento": la previsione è finalizzata a consentire che le allegazioni telematiche della parti ed il verbale dell'udienza siano stati tempestivamente lavorati dalle cancellerie, onde consentire a tutti i protagonisti della causa di leggersi reciprocamente, così da verificare il corretto e completo svolgimento della trattazione scritta; laddove vi sia la necessità di contraddire sulle richieste o documenti allegati da una delle parti, lo si potrà fare in un termine preventivamente assegnato dal giudice, da indicarsi preferibilmente in dieci giorni dopo l'udienza scritta (anche se per la decorrenza del suddetto termine, in considerazione di possibili disservizi che potrebbero verificarsi nell'attività delle cancellerie, appare preferibile fissare non la data dell'udienza, ma la data della comunicazione del provvedimento emesso dal Giudice alle parti), scaduto il quale si potrà decidere con piena cognizione di causa, in rito o nel merito, in via interlocutoria o definitiva, previa, se del caso,

assegnazione di termini rituali, quali quelli per le memorie ex art. 183 c.p.c., ex art. 190 c.p.c. ecc. L'udienza si svolgerà sulla base di quanto previsto nella proposta per le udienze civili tramite trattazione scritta elaborata dal C.S.M. ed allegata alla delibera adottata dall'Assemblea plenaria in data 26.3.2020 recante "Nuove linee guida su emergenza Covid 19".

- 1.4. Con specifico riferimento alla fase presidenziale dei procedimenti in materia di famiglia, per le separazioni consensuali si procederà con trattazione scritta; segnatamente con apposito decreto il presidente, nel confermare la data di udienza già fissata, invita i coniugi a fare pervenire entro la suddetta data, una dichiarazione sottoscritta con firma autenticata dal difensore nella quale dichiarano che, sebbene invitati, non intendono riconciliarsi e confermano di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso. Per le procedure contenziose (divorzi o separazioni giudiziali), nell'ambito delle quali vi sia un pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali del coniuge o dei figli, verrà mantenuta l'udienza già fissata con la comparizione personale delle parti nel rispetto delle regole di distanziamento sociali e di tutte le altre misure precauzionali previste nel presente decreto; solo ove ciò non sia possibile si procederà con trattazione da remoto; le procedure contenziose che non rientrano nelle sopra descritte categorie saranno rinviate ad udienze successive al 31.7.2020.
- 1.5. Con specifico riferimento alle udienze da svolgersi dinanzi al Giudice Delegato ai fallimenti ed alle altre procedure concorsuali, potranno tenersi esclusivamente con modalità telematica, come previsto anche dall'art. 95 comma 3 L.F., le udienze per la verifica dello stato passivo soltanto nell'ipotesi di deposito di un numero limitato di domande (non più di 5 presentate da soggetti diversi) mediante accesso del curatore, dei creditori e del fallito all'aula virtuale del G.D.; viceversa, le verifiche delle domande tempestive o tardive prive delle caratteristiche sopra richiamate e ampiamente partecipate andranno rinviate a data successiva al 31.7.2020. Verranno trattate con modalità telematica le udienze di approvazione dei rendiconti, in ipotesi di mancanza di contestazioni; difatti i creditori potranno, ai sensi dell'art. 116 L.F., presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza e far presente in tale sede la volontà di presenziare all'udienza stabilita; in assenza di contestazioni nel termine di legge, il giudice potrà procedere all'approvazione del rendiconto, disponendo la comparizione del curatore da remoto tramite applicativo TEAMS; invece, nel caso in cui vengano presentate tempestivamente osservazioni e/o contestazioni l'udienza verrà differita a data successiva al 31.7.2020. Le udienze prefallimentari saranno celebrate nel caso in cui entrambe le parti (istante e resistente) si siano costituite con un procuratore mediante trattazione scritta o, in alternativa, con modalità telematica attraverso il software "Teams di Microsoft", salva la possibilità di procedere all'audizione personale del fallendo se espressamente richiesta; nel caso in cui, invece, si sia costituito con difensore soltanto l'istante, l'udienza da remoto verrà svolta dal Giudice nel proprio ufficio, così garantendo la possibilità per il solo debitore di partecipare all'udienza secondo le modalità ordinarie; il procuratore dell'istante dovrà comunque collegarsi tramite il software "Teams di Microsoft" e nel caso in cui dovesse presentarsi in aula il debitore ne verrà dato atto a verbale. Con le medesime modalità verranno trattate le udienze ai sensi degli art. 162 comma 2 L.F. e 173 L.F. per i concordati preventivi. Salvo urgenza, verranno rinviate a data successiva al 31.7.2020 le adunanze dei creditori. Le udienze relative alle

procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento verranno trattate, in quanto compatibili, mediante trattazione scritta qualora il debitore sia assistito da difensore o con udienza da remoto, in caso contrario saranno rinviate.

Aderendo alle indicazioni emerse in sede distrettuale potrà, altresì, essere adottata la trattazione scritta in seguito a valutazione del giudice e sempreché non ritenga necessaria la fissazione dell'udienza da remoto, nelle ipotesi nel seguito indicate:

a) procedimento di cui all'articolo 37 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;  
d) richiesta di omologazione del concordato fallimentare e relative opposizioni;  
e) procedimento di concordato preventivo, segnatamente ove si renda necessaria

l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 162, 173, 179 e 180 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

f) procedimento di omologa di accordo di ristrutturazione, ove sorga l'esigenza di avviare contraddittorio con l'imprenditore;

g) udienze previste dall'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012 n. 3;

h) giudizio di esdebitazione;

i) ricorsi diretti all'annullamento o alla risoluzione del concordato;

l) reclami previsti dall'articolo 26 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

1.6. Per i procedimenti per i quali non è possibile la trattazione scritta e nei quali è prevista la comparizione delle parti e/o del CTU, i Presidenti del Collegio o i giudici monocratici predisporranno, ove possibile, lo svolgimento dell'udienza tramite collegamento da remoto con il programma Teams, come indicato dal Direzione Generale dei sistemi informativi ed automatizzati del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 83 commi 7 lett. f e h-bis) D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020 ed ulteriormente modificato dall'art. 3 D.L. n. 28/2020; l'udienza, che, in base a quanto previsto dall'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020 ed ulteriormente modificato dall'art. 3 comma 1 lett. c) D.L. n. 28/2020, dovrà tenersi con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, si svolgerà sulla base di quanto previsto nel redigendo protocollo condiviso con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e redatto tenendo conto delle indicazioni contenute nella delibera adottata dall'Assemblea plenaria in data 26.3.2020 recante "Nuove linee guida su emergenza Covid 19" nonché del modello di protocollo predisposto congiuntamente dal C.S.M. e dal C.N.F. In qualsiasi caso di malfunzionamento del sistema con conseguente inidoneità a garantire la pienezza del contraddittorio, ipotesi concretamente prevedibile dato che la rete potrebbe non supportare il contemporaneo avvio di più udienze da remoto imposto dalla previsione che il giudice sia presente in ufficio, verrà disposto il rinvio dell'udienza ad altra data.

1.7. Per il settore delle esecuzioni immobiliari, le modalità di trattazione scritta potranno essere adottate, previo prudente apprezzamento del singolo caso, in relazione i seguenti procedimenti:

- a) casi previsti dall'articolo 485 c.p.c.;
- b) conversione e riduzione del pignoramento;
- c) udienza di cui all'articolo 499, comma 5, c.p.c.;
- d) udienza di cui all'articolo 510 c.p.c.;
- e) udienza di cui all'articolo 512 c.p.c.;

- f) udienza di vendita prevista dall'articolo 569 c.p.c.;
- g) reclamo di cui all'articolo 591 ter c.p.c.;
- h) udienza di approvazione del progetto di distribuzione, ove non delegato;
- i) udienza di cui all'articolo 600 c.p.c.;
- l) opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi (fase sommaria), al pari delle esecuzioni mobiliari;
- m) opposizione di terzo;
- n) sospensione su istanza di parte;
- o) estinzione del procedimento.

Nella stessa forma potranno essere tenute le udienze di distribuzione ex art. 542 c.p.c. e quelle previste dall'art. 596 c.p.c. fissate per la discussione e l'approvazione del progetto di distribuzione.

Nei predetti casi, ove la natura del procedimento lo richieda o anche in relazione alle esigenze del ruolo e dell'organizzazione dell'attività della cancelleria, d'ufficio o su istanza di parte, sarà possibile procedere da remoto ovvero secondo le modalità ordinarie.

Salvo situazioni logistiche idonee a garantire la salute, saranno rinviate a data successiva al 31.7.2020 le udienze di comparizione delle parti ex artt. 530, 543, 593, 612 c.p.c., in quanto implicanti la partecipazione personale del debitore non costituito (ovvero della parte obbligata), e di soggetti diversi dalle parti del processo esecutivo e dai loro difensori (i terzi pignorati, l'esperto stimatore, i comproprietari non esecutati ed il custode giudiziario).

Tendenzialmente, e fatte salve le eventuali urgenze, saranno rinviate a data successiva al 31.7.2020 le udienze di escussione di testimoni e, comunque, di espletamento di prove orali con partecipazione di pluralità di persone, e le adunanze dei creditori nelle procedure concorsuali.

Saranno tendenzialmente anticipati i procedimenti in cui l'istruttoria sia stata già conclusa (o che non necessitino di attività istruttoria) e che siano pronti per la decisione, per la conclusione con le modalità della trattazione scritta di cui al citato articolo 83, lettera h) D.L. n. 18/2020.

- 1.8. Per le procedure esecutive mobiliari, normalmente caratterizzate da udienze con un numero molto elevato di procedimenti e di soggetti partecipati, per evidenti ragioni di tutela sanitaria sarà disposto il differimento a data successiva al 31.7.2020 o, laddove possibile, si celebrerà con trattazione esclusivamente scritta.

Con specifico riguardo alle espropriazioni presso terzi, a fronte della dichiarazione positiva del terzo e della mancata costituzione del debitore, potrà procedersi ai sensi della lettera f) o ai sensi della lettera h) del citato articolo 83 del D.L. n. 18/2020, mentre nei casi di contestazione della dichiarazione o di mancata dichiarazione, inizierà il giudizio di accertamento, che sarà regolato secondo le modalità generali proprie dei procedimenti ordinari e di lavoro.

Sarà rinviato a data successiva al 30.6.2020 l'accesso ai locali gestiti dall'IVG per prendere visione dei beni nell'ambito delle procedure di esecuzione mobiliare, apparendo prevalente rispetto ad ogni altra esigenza la necessità di tutelare la salute pubblica. A partire dal g. 1.7.2020 potranno riprendere gli accessi con il rispetto, da parte di tutti, delle misure precauzionali vigenti per impedire il contagio.

Eventuali giuramenti di ausiliari del giudice potranno avvenire da remoto e, a tal fine, il giudice dovrà procedere a fissare una nuova udienza.



La trattazione scritta potrà essere utilizzata anche per la distribuzione del ricavato e per l'udienza di opposizione alla sospensione del procedimento.

L'esperto stimatore, sino alla data del 30 giugno 2020, sarà esonerato dalla svolgimento di qualunque attività di accesso ai pubblici uffici e presso il cespite staggito, salvo che la presenza sia necessaria e indifferibile, unitamente a quella del custode.

Analoghe cautele saranno adottate per le attività del custode giudiziario che, al pari dell'esperto stimatore, svolgerà solo quelle attività suscettibili di svolgimento da remoto.

Saranno rinviate a data successiva al 30.6.2020 le visite di potenziali offerenti presso i cespiti pignorati, salvo che nelle ipotesi di pericolo di danni a persone o cose o di danneggiamento della consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti; a partire dal 1.7.2020 il custode sarà tenuto ad assicurare il rispetto delle misure precauzionali vigenti per impedire il contagio.

- 1.9. I giudici dell'esecuzione e i giudici delegati potranno continuare ad emettere i decreti di trasferimento, purché il deposito della bozza da parte del professionista delegato e l'allegazione dei documenti avvenga con modalità telematiche.
- 1.10. Sia nell'ipotesi della trattazione scritta che nel caso dello svolgimento dell'udienza tramite collegamento da remoto con il programma Teams si considereranno non comparse le parti che abbiano dichiarato di non voler partecipare con una delle due modalità alternative nel termine loro preventivamente assegnato dal singolo giudice, fissato in almeno cinque giorni prima della data di udienza; ciò al fine di dare corso, se del caso, agli adempimenti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., non potendosi equiparare all'assenza il mancato deposito delle note difensive o il mancato collegamento da remoto. Nell'ipotesi in cui i difensori chiedessero la partecipazione fisica all'udienza e tale istanza venisse rigettata dal magistrato, si dovrà prevedere un rinvio a data successiva al 31.7.2020 e non considerare la mancata partecipazione all'udienza a trattazione scritta o da remoto come assenza.
- 1.11. Nell'ipotesi della trattazione scritta, l'udienza potrà anche non tenersi in Tribunale; viceversa in caso di svolgimento dell'udienza tramite collegamento da remoto con il programma Teams, in base a quanto previsto dall'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020 ed ulteriormente modificato dall'art. 3 comma 1 lett. c) D.L. n. 28/2020, l'udienza dovrà tenersi con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. In ogni caso verrà redatto da parte del giudice il verbale telematico, nell'ambito del quale si darà atto, nel caso di trattazione per iscritto, che l'avvocato ha chiesto di partecipare all'udienza, quando ciò corrisponde ad esplicita istanza del difensore, sostituendo la propria partecipazione fisica con il deposito di una nota autorizzata; mentre, quando la trattazione scritta sia stata disposta d'ufficio, il giudice darà atto che gli avvocati hanno partecipato all'udienza sostituendo la propria partecipazione fisica con il deposito delle note autorizzate. Per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza, ai fini del riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 4 d. lgs n. 273/1989, con trattazione scritta o con trattazione da remoto, dovrà essere attestato dal personale di cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici. Sia la trattazione scritta che lo

svolgimento dell'udienza tramite collegamento da remoto rappresentano delle modalità di svolgimento dell'attività giurisdizionale nell'attuale fase di emergenza, destinate ad essere abbandonate con il ripristino delle regolari formalità di instaurazione del contraddittorio al termine della fase emergenziale.

- 1.12. Per i procedimenti che devono essere trattati, in quanto rientranti nella previsione contenuta nell'art. 83 comma 3 lett. a) D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020 ed ulteriormente modificato dall'art. 3 comma 1 lett. c) D.L. n. 28/2020 e per i quali non è possibile la trattazione scritta o tramite collegamento da remoto, le udienze saranno celebrate a porte chiuse (art. 128 c.p.c.), salva l'espressa richiesta formulata da una delle parti, in applicazione dell'art. 6 CEDU, che si proceda con udienza pubblica; nella ricorrenza di tale ipotesi, la trattazione del procedimento dovrà essere rinviato a data successiva al 31.7.2020. Ogni causa sarà fissata ad orario determinato e differenziato dalle altre (non meno di trenta minuti fra una causa e l'altra), in modo da evitare la contemporanea presenza, anche nei pressi dell'aula di udienza, di persone non interessate alla causa in trattazione; l'accesso in aula dovrà essere consentito solo alle persone effettivamente interessate alla trattazione, le quali dovranno presentarsi puntualmente all'orario fissato non potendo tollerare ritardi superiori a 10 minuti; dovrà essere rispettata la distanza interpersonale minima di un metro fra le persone ammesse in aula d'udienza ed assicurata un'adeguata areazione della stessa. Dovranno essere forniti a tutti i giudici i dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherine) nonché appositi pannelli divisorii in plexiglass che verranno posizionati sulla scrivania onde garantire, anche nel corso delle udienze, il rispetto delle misure in tema di distanziamento sociale; inoltre le parti ed i loro difensori, potranno partecipare all'udienza solo indossando i suddetti dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente.
- 1.13. Per tutti i procedimenti che non possono essere trattati per iscritto o con collegamento da remoto, non rientranti nella previsione di cui all'art. 83 comma 3 lett. a) D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020 ed ulteriormente modificato dall'art. 3 comma 1 lett. c) D.L. n. 28/2020, dovrà essere disposto il rinvio dell'udienza a data successiva al 31.7.2020; si tratta, esemplificando, delle udienze istruttorie, delle udienze di convalida degli sfratti, delle aste pubbliche, delle adunanze dei creditori per le verifiche dello stato passivo fallimentare, salvo quanto previsto nel precedente punto 1.5.
- 1.14. I ricorsi per la dichiarazione di interdizione, di inabilitazione e per la nomina di un amministratore di sostegno, già fissati con udienza precalendarizzata come le conferme di tutori, curatori o amministratori di sostegno provvisori nonché le procedure di nuova iscrizione saranno esaminati dal giudice competente secondo le regole tabellari vigenti; in presenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento del ricorso, il giudice provvederà a verbale alla nomina del tutore, curatore o amministrazione di sostegno provvisorio o definitivo, rinviando ad un'udienza successiva al 31.7.2020 l'audizione del beneficiario, in udienza o a domicilio, ed il giuramento del tutore, curatore o amministratore di sostegno, stabilendo espressamente che il tutore, curatore e amministratore provvisorio si intenderà immesso nei poteri e nelle responsabilità derivanti dal decreto di nomina con conseguente obbligo di tutti gli enti, pubblici o privati, di consentire al soggetto nominato la piena esplicazione delle proprie prerogative.

Ove possibile si farà ricorso al giuramento in via telematica, previa sottoscrizione di apposito modulo inviato al professionista unitamente al decreto di nomina, rimandando ad epoca successiva al 31.7.2020, soltanto l'audizione del beneficiario o ancora al giuramento in udienza con il rispetto di tutte le prescrizioni di cui al precedente punto 1.12.

- 1.15. Il deposito di atti deve avvenire esclusivamente tramite modalità telematica (art. 83 comma 11 D.L. n.18/2020 convertito nella L. 27/2020). Il pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria (art. 30 D.P.R. n. 115/2002) deve essere assolto esclusivamente per via telematica (art. 83 comma 11 D.L. n.18/2020) ([www.pst.giustizia.it](http://www.pst.giustizia.it) - Portale servizi online Uffici Giudiziari) o tramite pagamento a mezzo di modello F23. La richiesta di visibilità del fascicolo per costituzione deve essere fatta solo per via telematica, utilizzando il PCT, con inserimento nel fascicolo di riferimento. A quanto detto consegue che è temporaneamente soppressa l'alternativa della iscrizione della causa o della costituzione cartacea ex art. 16 bis del D.L. 18/10/2012, n. 179.
- 1.16. Le camere di consiglio dovranno svolgersi, laddove possibile, con collegamenti da remoto con modalità che garantiscano la segretezza della discussione ed impediscano la visibilità da parte di terzi, in base a quanto previsto dall'art. 83 comma 12-quinquies D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020; tutti i magistrati, professionali ed onorari, sono stati già invitati ad installare sul PC portatile o su altri dispositivi il programma Teams per consentire il collegamento da remoto. Nei casi in cui non sia possibile attivare il collegamento da remoto, i Presidenti di collegio cureranno di fissare orari di trattazione idonei ad assicurare il rispetto delle distanze e di tutte le prescrizioni sanitarie in vigore, al fine di evitare non solo gli assembramenti ma anche i contatti ravvicinati tra le persone. In ogni caso i Presidenti dei Collegi sono autorizzati a fissare eventuali udienze straordinarie, pubbliche o camerali, onde trattare i procedimenti rinviati durante la fase di sospensione, facendo ricorso per la formazione del collegio alla turnazione settimanale predisposta dallo scrivente.
- 1.17. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, ai sensi dell'art. 103 comma 6 D.L. n. 18/2020 convertito nella legge n. 27/2020, è sospesa fino al 1.9.2020.
- 1.18. I magistrati, successivamente al 30.6.2020 e comunque non oltre il 30.9.2020, in attuazione del monitoraggio previsto nel programma di gestione dei procedimenti civili per l'anno 2020, trasmetteranno alla segreteria di Presidenza l'elenco dei procedimenti ultra-triennali pendenti con specificazione di quelli che sono stati rinviati in attuazione del presente provvedimento.
- 1.19. Si richiede il rispetto delle previsioni di legge e di quelle contenute nel protocollo in tema di legittimo impedimento a tutela della genitorialità, prevedendo la fissazione di udienze che consentano la conciliazione dell'attività forense con i doveri di cura e con l'esercizio della genitorialità, dovendosi tenere conto della chiusura delle scuole e della necessità per molti avvocati di dedicarsi alla cura dei figli minori.

## 2. Sezione penale.



- 2.1. Prescindendo da quanto nel seguito disposto, dovranno essere trattate le udienze di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di reato o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, le udienze relative a procedimenti nei quali, durante il periodo di sospensione o nei sei mesi successivi, scadono i termini di cui all'art. 304 comma 6 c.p.p., le udienze dei procedimenti a carico di detenuti (detenuti per lo stesso titolo per cui si procede – non i "detenuti per altro") o sottoposti a misure cautelari (personali o reali – dizione nella quale non sono ricompresi i sequestri probatori ed i D.a.s.p.o. di cui all'art. 6 legge 14 dicembre 1989 n. 4019) o di sicurezza detentive nonché le udienze per l'applicazione di misure di prevenzione o quelli relative a procedimenti nei quali sono state disposte misure di prevenzione. Dovranno, altresì, essere trattati i procedimenti che presentano carattere di urgenza in relazione a prove da assumere indifferibili ex art. 392 c.p.c., con dichiarazione di urgenza fatta dal giudice o dal presidente del collegio su istanza di parte; in tale ipotesi verrà data, a cura della cancelleria, tempestiva comunicazione a mezzo PEC, almeno novantasei ore prima della data fissata, alle parti presso i rispettivi difensori.
- 2.2. Le udienze di convalida di cui all'art. 391 c.p.p. relative a persone arrestate o fermate e condotte in carcere continueranno a svolgersi in modalità di videoconferenza secondo quanto nel seguito precisato: il Giudice per le Indagini Preliminari indicherà la modalità suddetta nel decreto di fissazione dell'udienza di convalida emesso ai sensi dell'art. 390, comma 2° c.p.p., indicando la possibilità, per il difensore, di partecipare all'interrogatorio recandosi nella Casa Circondariale ove l'arrestato è ristretto oppure partecipando autonomamente da remoto; l'udienza di convalida si svolgerà in camera di consiglio, in un'aula del Tribunale di Siena (o, se le ragioni di sicurezza lo consentono, per quel che riguarda il numero dei presenti, nella stanza del Giudice che procede), con la presenza del Giudice e del cancelliere; il Pubblico Ministero e il difensore potranno partecipare all'udienza di convalida da remoto, collegandosi alla stanza virtuale relativa alla celebrazione dell'udienza, tramite l'applicativo nel seguito precisato, autonomamente, ciascuno dalla sua postazione; nel caso in cui il difensore decida di non recarsi presso la Casa Circondariale ove l'arrestato è ristretto, sarà garantito un colloquio telefonico riservato prima dell'inizio dell'udienza di convalida; l'arrestato o il fermato parteciperà all'udienza di convalida dalla Casa Circondariale cui è stato associato a seguito dell'arresto o del fermo, che deve intendersi, ai sensi dell'art. 146-bis, comma 5° c.p.p., equiparata all'aula di udienza; subito dopo l'inizio dell'udienza, il Giudice darà atto a verbale della necessità di procedere mediante collegamento da remoto per ragioni di tutela della salute pubblica di cui ai D.L. n. 18/2020, verificando che il collegamento audio-video sia tale da consentire la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi, nonché la possibilità di udire quanto viene detto, dandone contestualmente atto a verbale; nella Casa Circondariale oltre all'arrestato o al fermato è presente un ufficiale di Polizia Giudiziaria scelto dalla direzione della Casa Circondariale tra coloro i quali non svolgono né hanno svolto attività di indagine e protezione nei confronti della persona arrestata o fermata; questi accerterà l'identità dell'imputato e le condizioni previste dall'art. 146-bis, comma 6°, primo periodo, disp. att. c.p.p., la reciprocità del funzionamento del collegamento e redigerà verbale delle operazioni effettuate sottoscritto, dopo la conclusione dell'udienza, anche dall'arrestato o dal fermato; il suddetto verbale sarà trasmesso in copia, senza

ritardo, a cura della Casa Circondariale, alla cancelleria del Giudice che procede per essere unito al fascicolo dell'udienza di convalida; il collegamento da remoto sarà assicurato mediante utilizzo della piattaforma MICROSOFT TEAMS, licenziata dal Ministero della Giustizia con nota del Dirigente del DGISA del 27.02.2020; il collegamento dell'aula di udienza sarà assicurato mediante le dotazioni informatiche in uso al Tribunale; la cancelleria del Giudice che procede invierà un invito a partecipare all'udienza di convalida ai soggetti legittimati unitamente alla notifica del decreto di cui all'art. 390, comma 2° c.p.p.: l'invito consiste nell'invio di un collegamento ipertestuale che consente ai destinatari di connettersi alla stanza virtuale del Giudice che procede; i destinatari potranno decidere se installare l'applicativo MICROSOFT TEAMS oppure partecipare alla videoconferenza tramite collegamento al sito internet inviato; il giorno e l'orario della videoconferenza indicati nella comunicazione di cui al periodo che precede corrispondono al giorno e all'orario dell'udienza di convalida; al fine di agevolare le operazioni preliminari alla celebrazione, qualora il Pubblico Ministero non intenda partecipare all'udienza di convalida lo comunicherà al Giudice che procede; il verbale delle operazioni sarà redatto dall'assistente di udienza, che lo sottoscriverà insieme al Giudice; le suddette disposizioni dovranno applicarsi anche allo svolgimento degli interrogatori successivi all'applicazione della custodia cautelare in carcere. L'eventuale partecipazione di un interprete all'udienza di convalida dovrà essere assicurata tramite collegamento dell'interprete stesso da remoto.

2.3. Con riferimento ai procedimenti che non rientrano nella previsione di cui all'art. 83 lett. b) e c) D.L. n. 18/2020, che, si ripete, saranno comunque trattati, si prevede una graduale ripresa dell'attività giurisdizionale ordinaria sulla base delle linee guida che seguono, adottate ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. d) D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020 ed ulteriormente modificato dall'art. 3 comma 1 lett. c) D.L. n. 28/2020, essendosi tenuto conto che le dimensioni e le caratteristiche delle tre aule di udienza disponibili nel Tribunale di Siena assicurano ampiamente il distanziamento sociale idoneo a impedire contatti tra le persone. Viene previsto, però, come linea guida di carattere generale, il rinvio a data successiva al 31.7.2020 di tutti i processi/procedimenti in cui le parti siano assistite da un unico difensore appartenente ad un foro diverso da quelli della Toscana. Unica eccezione è costituita da processi o procedimenti in cui è applicata una misura cautelare o dai processi o procedimenti rientranti di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2. Si prevede, inoltre, la possibilità di celebrare i processi in fase di discussione, con collegamento da remoto, laddove la richiesta provenga dallo stesso difensore.

#### 2.4. Istruzioni operative.

- Tutti i processi si svolgeranno a porte chiuse ex art. 472 comma 3 c.p.p. e con la presenza unicamente delle parti private interessate al procedimento in trattazione, salva l'espressa richiesta formulata da una delle parti, in applicazione dell'art. 6 CEDU, che si proceda con udienza pubblica; nella ricorrenza di tale ipotesi, la trattazione del processo dovrà essere rinviata a data successiva al 31.7.2020. I legali che ne siano sprovvisti sono esonerati dall'obbligo di indossare la toga.
- I giudici, le parti e l'assistente di udienza dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherine).

- I giudici, le parti e l'assistente di udienza saranno posizionati in modo da rispettare il distanziamento sociale.
- I processi saranno chiamati ad una distanza temporale minima di 30 minuti uno dall'altro in modo da evitare la contemporanea presenza, anche nei pressi dell'aula di udienza, di persone non interessate al processo in trattazione.
- I testimoni e gli imputati/indagati non potranno accedere all'interno del palazzo di giustizia se non 10 minuti prima dell'inizio del processo a cui sono interessati; i soli difensori potranno attendere la chiamata della propria udienza all'interno del palazzo rispetto delle regole di distanziamento sociale ed evitando qualsiasi assembramento davanti all'aula di udienza o in altri luoghi del palazzo.
- Ciascun giudice monocratico comunicherà al pubblico ministero e alle parti private l'elenco dei processi che saranno trattati e l'orario di trattazione del processo. Per le parti private la comunicazione avverrà al consiglio dell'Ordine degli avvocati.
- Ciascun giudice comunicherà al pubblico ministero e alle parti private l'elenco dei processi da rinviare per ciascuna udienza. L'elenco dei processi da rinviare sarà inserito, con modalità tali da garantire la protezione dei dati sensibili, nel sito internet del tribunale.
- Si richiede il rispetto delle previsioni di legge e di quelle contenute nel protocollo in tema di legittimo impedimento a tutela della genitorialità, prevedendo la fissazione di udienze che consentano la conciliazione dell'attività forense con i doveri di cura e con l'esercizio della genitorialità, dovendosi tenere conto della chiusura delle scuole e della necessità per molti avvocati di dedicarsi alla cura dei figli minori.

#### 2.5. Settore dibattimento. Giudizi Ordinari.

- È prioritaria l'esigenza di selezionare i processi che possono essere celebrati e quelli che, invece, devono essere rinviati. Le superiori ragioni igienico-sanitarie impongono di intervenire su due specifici elementi: A) il numero dei processi da celebrare; B) il numero dei partecipanti al singolo processo. Entrambi gli elementi devono essere necessariamente contingentati.
- Per i superiori motivi verranno tenute solo le udienze dei giudici monocratici indicate come ordinarie nel documento organizzativo, con esclusione, quindi, della quinta udienza che ciascun giudice monocratico ha facoltà di fissare nel mese.
- Fanno eccezione l'udienza monocratica del giudice dott. Jacopo ROCCHI e una delle due udienze che ciascun giudice onorario di pace (dott.ssa GUTTADAURO e dott.ssa CAVACIOCCHI) può fissare. Ciò in ragione del fatto che le indicate udienze sono fissate solo per la frazione antimeridiana del venerdì - giorno nel quale si celebra una sola udienza-, mentre le altre udienze sono fissate per le frazioni antimeridiane e pomeridiane del lunedì -giorno in cui si celebrano già due udienze-.

#### 2.6. Criteri di selezione dei processi da trattare

Viene adottato un duplice criterio quantitativo, relativo al numero dei processi da celebrare e al numero delle parti.

- Numero dei processi da celebrare  
La prioritaria necessità di evitare assembramenti e di rispettare il distanziamento sociale impone di prevedere un numero massimo di processi/procedimenti da trattare nel modulo orario, avendo cura di prevedere soluzioni diverse a seconda dei differenti affari da trattare.

Occorre distinguere tra:

- a) processi chiamati in prima udienza (c.d. udienze di smistamento o filtro);
- b) processi provenienti da un rinvio della prima udienza, senza compimento degli atti introduttivi;
- c) processi per i quali è prevista l'istruzione dibattimentale.

A tal proposito le distribuzioni orarie saranno le seguenti:

- a) i processi chiamati in prima udienza saranno distribuiti nel numero di dieci processi da chiamare ogni ora;
- b) i processi provenienti da un rinvio disposto ad un'udienza precedente e per i quali non sono stati svolti gli atti introduttivi possono essere chiamati secondo una cadenza oraria di 10 minuti l'uno dall'altro;
- c) i processi per i quali è prevista l'istruttoria dibattimentale saranno chiamati a distanza di un'ora l'uno dall'altro e in essi sarà consentita al massimo l'audizione di due testimoni, oltre all'esame dell'imputato e all'eventuale discussione.

I processi saranno fissati secondo la richiamata cadenza oraria fino alle ore 16.30, in modo da consentire la conclusione dell'udienza entro le ore 17,30.

I testimoni da citare saranno esclusivamente quelli che hanno residenza o dimora nella Regione Toscana.

I testimoni saranno selezionati dalle parti senza nessuna differenziazione tra ufficiali/agenti di polizia giudiziaria e persone non appartenenti alla polizia giudiziaria. Tuttavia, nella prima fase (fino al 31 maggio 2020), al fine di garantire il buon fine delle notificazioni eseguite nelle forme ordinarie, è preferibile che le parti citino testimoni facilmente raggiungibili in quanto appartenenti a forze dell'ordine o dipendenti di enti pubblici ovvero che (nel caso di persone offese o parti civili) siano domiciliate presso difensori o ancora che il teste sia agevolmente contattabile anche con mezzi che garantiscano la conoscenza della citazione.

- Numero delle parti private

La prioritaria necessità di evitare assembramenti e di rispettare il distanziamento sociale impone di prevedere un numero massimo di parti private (imputati e parti civili) nei processi/procedimenti da trattare nel modulo orario, avendo cura anche in questo caso di prevedere soluzioni diverse a seconda dei differenti affari da trattare. Nel caso in cui le parti civili siano assistite da un solo difensore si considereranno una sola parte.

Occorre distinguere tra:

- a) processi chiamati in prima udienza (c.d. udienze di smistamento o filtro) e processi provenienti da un rinvio della prima udienza, senza compimento degli atti introduttivi;
- b) processi per i quali è prevista l'istruzione dibattimentale.

A tal proposito il numero massimo di parti è il seguente:

- a) i processi chiamati in prima udienza e quelli provenienti da un rinvio da prima udienza precedente: numero massimo 4 parti. Qualora, nell'udienza si verifichi l'eventualità che via siano più parti civili, con la conseguenza che il numero supera le 4 unità, il processo sarà rinviato;
- b) i processi provenienti da un rinvio disposto da un'udienza precedente e per i quali non sono stati svolti gli atti introduttivi: numero massimo 4 parti;



c) i processi per i quali è prevista l'istruttoria dibattimentale: numero massimo 3 parti.

La differenza di numero di parti tra i processi di cui alle superiori lettere a) e b) e quelli di cui alla lettera c) si giustifica perché nei primi due non saranno presenti i testimoni.

Si precisa che il contingentamento delle attività di istruzione previsto riguarda solamente l'audizione dei testimoni. Sono esclusi l'esame degli imputati e il conferimento degli incarichi peritali.

## 2.7. Criteri di selezione dei processi.

- processi da trattare

I criteri di priorità previsti dall'art. 132 disp. att. c.p.p. non sono adeguati ad essere utilizzati per la selezione dei processi che verranno celebrati perché rispondono a finalità affatto differenti da quelle esclusivamente sanitarie che regolano le odierne misure organizzative.

Pertanto, considerata anche la sospensione dei termini di prescrizione prevista dall'art. 83 comma 9 D.L. n. 18/2020, si ritiene che l'unico criterio selettivo è quello relativo alla celebrazione di procedimento in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza.

Costituisce criterio utile per la selezione anche la provenienza geografica delle parti, nel senso che deve essere preferita la celebrazione di quei processi che non comportino spostamenti al di fuori della regione Toscana.

- processi da rinviare

Nella determinazione dei processi da rinviare a data successiva al 31.7.2020 dovranno, invece, essere seguiti i criteri di priorità previsti dall'art. 132 disp. att. c.p.p. nonché quelli previsti nella tabella vigente e ribaditi nel programma di gestione relativo all'anno 2020. I magistrati o i presidenti dei Collegi disporranno quanto prima i rinvii, tenendo conto delle specifiche esigenze di ciascun ruolo e delle peculiarità del singolo processo, dovendosi al riguardo evidenziare che, per il periodo successivo al 11.5.2020 non può considerarsi presunta la conoscenza del rinvio; la data di rinvio dovrà essere comunicata tempestivamente, a cura della Cancelleria, al PM ed alle parti private, tenendo conto che, nei procedimenti che non sono in prima udienza, sulla base degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, il rinvio dovrebbe essere notificato al PM ed ai soli difensori delle parti private. Dovranno essere tenuti in debita considerazione i tempi necessari per le nuove notificazioni delle citazioni avendo riguardo anche alle attuali, contingenti difficoltà dell' U.N.E.P.

## 2.8. Giudizi direttissimi ex artt. 449 e 558 c.p.p.

Saranno celebrati secondo l'ordinario calendario previsto nel documento organizzativo e saranno trattati, quindi, nell'ambito delle udienze che settimanalmente saranno tenute dai giudici. Il numero ridotto di tali giudizi e soprattutto gli orari previsti per la trattazione degli affari ordinari consentono agevolmente l'inserimento di tali procedimenti nelle udienze già fissate senza determinare alcun apprezzabile pregiudizio per le esigenze sanitarie.

## 2.9. Procedimenti in camera di consiglio ex artt. 130 e 666 c.p.p.

Si tratta di procedimenti che si caratterizzano perché normalmente l'indagato/imputato non è presente, la parte civile non esiste (o non è interessata) e la trattazione può anche essere

agevolata dalla preventiva presentazione di memorie scritte. Pertanto, potranno essere trattati procedimenti con parti inferiori a 4 e ad essi dovrà essere dedicato un tempo minimo di 10 minuti.

#### 2.10. Procedimenti di riesame ex art. 324 c.p.p. e di appello ex art. 322 c.p.p.

Questi procedimenti si caratterizzano per il fatto che nell'assoluta maggioranza dei casi riguardano provvedimenti emessi nel corso delle indagini preliminari e, quindi, in essi non esiste ancora la parte civile. Inoltre, è possibile la preventiva presentazione di memorie scritte. Il carattere di urgenza tipico di questi procedimenti non consente un contingentamento delle parti, anche se assai rara e la celebrazione di riesami con pluralità di parti privata superiore all'unità. Tali procedimenti saranno celebrati nell'ambito dell'udienza collegiale il cui inizio sarà, all'uopo, anticipato alle ore 08,45. Nel caso in cui le parti private fossero in numero superiore a 4 il presidente del collegio fisserà una udienza straordinaria, dedicata esclusivamente alla trattazione del procedimento, previo accordo con il dirigente amministrativo al fine di predisporre l'assistenza alla udienza.

#### 2.11. Istruzioni operative

- Tutti i processi si svolgeranno a porte chiuse ex art. 472 comma 3 c.p.p.
- I giudici, le parti, l'assistente di udienza e il tecnico che cura la fonoregistrazione dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherine).
- I giudici, le parti, l'assistente di udienza e il tecnico che cura la fonoregistrazione saranno posizionati in modo da rispettare il distanziamento sociale.
- I testimoni e gli imputati non potranno accedere all'interno del palazzo di giustizia se non 10 minuti prima dell'inizio del processo a cui sono interessati.

Nei processi chiamati in prima udienza, qualora essi non siano già scaglionati in orari:

- sarà trattato un massimo di 10 processi ogni ora;
- i presidenti del collegio e i giudici monocratici comunicheranno al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Siena i processi inseriti in ogni fascia oraria.
- i difensori avranno cura di entrare in aula uno alla volta e nelle attese dovranno rispettare il distanziamento sociale assicurato dagli ampi spazi esistenti all'esterno delle aule di udienza. Si auspica, in ogni caso, la presenza in aula di un numero quanto più limitato possibile di difensori grazie alla collaborazione della classe Forense ed alle deleghe che potranno essere conferite ad alcuni soltanto dei difensori che dovranno partecipare all'udienza onde evitare qualsiasi possibilità di assembramento nei pressi delle aule di udienza.

Per i processi in cui è prevista l'istruzione dibattimentale

- i presidenti del collegio e i giudici monocratici comunicheranno al pubblico ministero e alle parti private l'elenco dei processi e l'orario di trattazione del processo. Per le parti private la comunicazione avverrà al consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Per i processi per i quali sarà disposto il rinvio

- i presidenti del collegio e i giudici monocratici comunicheranno al pubblico ministero e alle parti private l'elenco dei processi da rinviare per ciascuna udienza. L'elenco dei processi da rinviare sarà inserito, con modalità tali da garantire la protezione dei dati sensibili, nel sito internet del tribunale.

Per il personale di amministrativo di udienza

Il ridotto impegno in udienza consente certamente di svolgere contestualmente le attività di scarico dei processi trattati. In tal senso è opportuno che l'assistenza sia assicurata solo dal personale in servizio presso le cancellerie penali.

#### 2.12. Ufficio GIP/GUP

- L'aula ove abitualmente si svolgono le udienze del GIP/GUP (Aula Montalto, ubicata al piano terreno) ha caratteristiche sufficienti per evitare assembramenti e consentire il distanziamento sociale sia al suo interno che nello spazio comune antistante.
- I procedimenti che si celebrano innanzi al GIP/GUP hanno la particolarità che sono privi -tranne casi eccezionali- di attività di istruttoria e quindi non coinvolgono persone estranee alle parti. Inoltre, presentano tempi di svolgimento molti più rapidi rispetto ai processi celebrati in dibattimento.
- Per i motivi testé indicati le superiori ragioni igienico-sanitarie impongono di intervenire essenzialmente su due specifici elementi: A) la natura e l'oggetto dei procedimenti da celebrare; B) il numero dei partecipanti al singolo procedimento. Mentre il primo requisito impone una selezione dei procedimenti, il secondo requisito comporta una limitazione delle parti che partecipano al procedimento.
  - a) La natura e l'oggetto dei procedimenti che possono essere celebrati.
    - le udienze conseguenti alla presentazione di opposizione alla richiesta di archiviazione;
    - le udienze conseguenti alla ammissione di incidente probatorio;
    - le udienze camerale dedicate alla discussione dei giudizi abbreviati nella quale l'integrazione probatoria è limitata alla audizione di un testimone che abbia residenza o dimora nella regione Toscana;
    - le udienze camerale dedicate alla discussione dei patteggiamenti;
    - le udienze preliminari di semplice definizione (ossia quelle di mera discussione senza attività di integrazione probatoria e quelle in cui venga richiesta la definizione del processo con il giudizio abbreviato senza integrazione probatoria e con il patteggiamento)
  - b) Il numero delle parti private.

Verranno celebrate solo le udienze che prevedano la partecipazione di non più di quattro parti private (indagati/imputati e persone offese).

#### 3. Uffici del Giudice di Pace.

Salve le eccezioni di cui all'art. 83 comma 3 D.L n. 19/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020 ed ulteriormente modificato dall'art. 3 comma 1 lett. c) D.L. n. 28/2020, come precisato in relazione al settore civile e penale per le udienze fissate dinanzi al Tribunale, le udienze presso gli Uffici del Giudice di Pace di Siena e Montepulciano nel periodo dal 12.5.2020 al 31.7.2020 si svolgeranno sulla base delle linee guida nel seguito indicate adottate ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. d) D.L. n. 18/2020.

### 3.1. Trattazione "da remoto" (art. 83, comma 7, lett. f) D.L. n. 18/2020)

Esclusa la possibilità della trattazione con il deposito telematico di note ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/20 (essendo i fascicoli soltanto cartacei e non essendo telematico il processo civile trattato dai giudici di pace), possono essere trattati "da remoto" ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. f) D.L. n. 18/20 qualunque tipo di procedimento fissato, ma nel numero di massimo di 10 fascicoli ad intervalli di non meno di mezz'ora l'uno dall'altro, sempreché sussistano le dotazioni tecniche necessarie ed utilizzando l'applicativo TEAMS.

### 3.2. Trattazione in presenza

Nonostante la normativa di urgenza preveda la trattazione c.d. tradizionale delle udienze come ipotesi residuale, si ritiene che la stessa sia l'unica allo stato possibile presso gli uffici del Giudice di Pace del Circondario, con l'adozione però di tutte le misure necessarie per la tutela della salute e finalizzate a scongiurare il pericolo di contagio come previsto per le udienze dinanzi al Tribunale.

### 3.3. Settore civile.

- dal 12.05.2020 al 31.07.2020 tendenzialmente non si deve superarsi il numero di 10 fascicoli ad udienza (con esclusione dei soli rinvii per mancata comparizione) da esaminarsi nell'ambito di tre fasce orarie (9:30-10:30; 10:40-11:40; 11:50-12:50). All'interno di ogni fascia oraria la trattazione di ogni singolo processo sarà cadenzata, secondo le indicazioni del Giudice di Pace. Le parti sono autorizzate a depositare in udienza (e non prima) verbale dattiloscritto contenente conclusioni e difese di lunghezza tendenzialmente non superiore a due pagine.
- Le parti si presenteranno davanti all'aula di udienza non prima di 5 minuti dall'inizio della stessa e prima di detto tempo non sono autorizzate ad accedere al palazzo di Giustizia; ovviamente sarà possibile entrare in aula solo al termine della causa precedente.
- I fascicoli da trattare saranno individuati partendo dalle cause di più antica iscrizione a ruolo, ma escludendo quelle con prova orale in corso o fissate per il conferimento di incarico al CTU, e dunque preferendo OSA, cause fissate per la precisazione delle conclusioni e, soltanto nel caso in cui tali procedimenti così individuati non raggiungano il numero di 10, le prime udienze.
- I responsabili di cancelleria individueranno celermente le date di rinvio dei fascicoli in eccedenza secondo i criteri sopra individuati e ne cureranno la tempestiva comunicazione alle parti indicando anche la fascia oraria nella quale è inserito il procedimento.
- le parti che a tre giorni dalla data prevista per l'udienza non abbiano ricevuto comunicazione dell'eventuale rinvio della propria procedura sono invitate ad informarsi telefonicamente o telematicamente presso la cancelleria per avere conferma della celebrazione dell'udienza e verranno così notiziati in ordine all'orario in cui il processo che li riguarda verrà trattato.
- Il ruolo di udienza, contenente sia i rinvii, che l'orario di trattazione delle cause, verrà comunicato dalla cancelleria al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e affisso all'ingresso



dell'edificio almeno 4 giorni prima dell'udienza, nonché pubblicato sul sito internet del Tribunale di Siena.

- Per le cause iscritte a ruolo nel periodo della sospensione (dal 9.3.2020 al 31.7.2020), se necessario per fini organizzativi del ruolo dei singoli giudici e su disposizione di questi ultimi, potrà disporsi la posticipazione delle prime udienze di comparizione a date successive al 31.7.2020.

#### **3.4. Settore penale.**

- La celebrazione dei processi penali dinanzi al Giudice di Pace, tenuto conto delle dimensioni delle aule disponibili, appare obiettivamente incompatibile con le tutele necessarie in ragione della situazione sanitaria esistente; di conseguenza saranno rinviati, a cura dei giudici di pace assegnatari, tutti i procedimenti fissati dal 12.05.2020 fino al 31.07.2020 (incluso) in blocco a data successiva al 31.07.2020, tenuto conto della necessità di rispettare i termini per le notifiche. Potranno eventualmente essere trattati tutti i processi di pronta definizione per i quali, a giudizio del giudice di pace, possono essere rispettate le misure precauzionali previste per il Tribunale (es, udienze di sola discussione o per le quali è prevista l'audizione di un solo testimone).
- Per le prime udienze, solo in caso di difensore di fiducia, le notifiche devono essere eseguite all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia e, per le notifiche nei confronti degli imputati già dichiarati assenti o contumaci, in base alla pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass., n. 8729 del 2020; Cass., n. 52507 del 2014), le notifiche devono essere effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore (di fiducia o d'ufficio).
- Per l'individuazione delle udienze di rinvio, ciascun Giudice di pace deve avere cura di rinviare alle date più prossime i processi ultra triennali e poi via via quelli più recenti; i responsabili di cancelleria, individuate celermente dai giudici di pace. le date di rinvio secondo i criteri sopra individuati, ne cureranno la tempestiva comunicazione.

#### **4. UNEP – Ufficio Unico Notificazioni Esecuzione e Protesti.**

- Ci si riporta alle disposizioni dettate per tutti gli Uffici del distretto dalla sig.ra Presidente della Corte d'Appello con decreto n. 171 del 4.5.2020, prevedendosi ulteriormente, che l'Ufficio di Siena sia organizzato sulla base delle seguenti disposizioni:
- turnazione di 2 funzionari UNEP il martedì ed il giovedì, di 3 funzionari UNEP il lunedì, il mercoledì, il venerdì, di 1 funzionario nei prefestivi; di 2 assistenti giudiziari dal lunedì al venerdì; la turnazione garantisce l'apertura ed il servizio per gli atti di notificazione ed esecuzione. Il personale osserverà la distanza di 1,8 m dai colleghi e dall'utenza ed indosserà mascherina protettiva.
- Per le modalità di gestione degli sportelli (uno per gli atti di notificazione e uno per gli atti di esecuzione), saranno previsti guanti monouso, mascherine e gel disinfettante per gli addetti al servizio; mascherine e possibilmente guanti per l'utenza che dovrà utilizzare la mascherina. La stessa dovrà osservare la distanza di sicurezza durante l'attesa (1,8 m di distanza).
- L'orario di accettazione tornerà ad essere quello ordinario stabilito dalla Corte d'Appello di Firenze per il 2020, al fine di consentire l'esaurimento della fila con le nuove tempistiche dettate dall'emergenza epidemiologica.

- L'utenza dovrà privilegiare la modalità di prenotazione mediante GSA della consegna degli atti all'accettazione o, laddove ciò non fosse possibile, dovrà prendere appuntamento telefonicamente o mediante invio di una mail al seguente indirizzo: unep.tribunale.siena@giustiziacert.it.
- Il personale UNEP addetto al lavoro in zona si recherà presso l'Ufficio solo per prendere e riportare gli atti, sostandovi solo nei giorni di turno interno, al fine di evitare affollamento nei locali.
- L'espletamento degli atti (con DPI individuali e osservando le prescrizioni previste nell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 38/2020) avverrà nel seguente modo:
  - atti di notificazione e di esecuzione presso enti locali, uffici pubblici, istituti bancari, ASL-settore amministrativo, Agenzia delle Entrate, Equitalia: a mani, salvo valutazione del funzionario; è esplicito il divieto di eseguire atti a mani presso RSA e ospedali/cliniche;
  - atti di notificazione in materia penale e atti civili destinati a soggetti privati: a mezzo del servizio postale; eccezioni sono fatte per atti chiesti a mani per espressa disposizione del giudice e per gli atti destinati a soggetti irreperibili, previo accertamento di tale condizione da parte dell'istante e/o dello stesso funzionario UNEP e per atti che possono essere eseguiti in piena sicurezza sulla base della normativa vigente e secondo la valutazione del funzionario competente territorialmente;
  - rilascio di immobili: sospensione delle procedure fino al 1.9.2020 o, in alternativa e su istanza motivata di parte, rinvio di ufficio a data successiva al 1.9.2020;
  - esecuzioni mobiliari e qualsiasi altra forma di esecuzione diretta presso il debitore o l'esecutato: non vengono accettati fino al 31.7.2020.
- I funzionari UNEP e l'ufficiale giudiziario riprendono il lavoro in zona con le suddette limitazioni e continuano ad essere reperibili, in virtù dell'art. 7 delle Norme di Raccordo per gli Ufficiali giudiziari del CCNL per il personale del comparto ministeri, 24 aprile 2002.
- Il personale amministrativo, quando non di turno o in congedo per ferie o altra causa (legge 104, malattia, ecc.), continua ad usufruire del lavoro agile, come da progetti presentati all'Amministrazione il 16 marzo 2020.

## 5. Personale amministrativo

- Il lavoro agile, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, dovrà rimanere, anche nel periodo successivo al 11.5.2020 e fino al 30.6.2020, la **modalità** ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale amministrativo e pertanto la presenza del personale negli uffici del circondario dovrà essere limitata, sulla base delle valutazioni che il sig. Dirigente riterrà di fare, **a** coloro che saranno chiamati ad assicurare, attraverso apposite turnazioni, la **ripresa** dello svolgimento dell'attività giurisdizionale con le modalità in precedenza indicate in relazione ai diversi settori della giurisdizione. Ciò richiede necessariamente un potenziamento della presenza del personale amministrativo negli uffici, **sempre** nel rispetto della prioritaria esigenza di tutela della salute di operatori ed utenti del servizio giustizia; il che potrà essere garantito attraverso l'alternanza della **presenza** del personale negli uffici, consentendosi il rispetto delle regole di distanziamento sociale; con tale modalità il personale potrà, a beneficio dell'utenza, assicurare, nel **minor** tempo possibile, lo smaltimento dell'arretrato accumulatosi nel periodo di **sospensione** dell'attività giudiziaria.

- Verranno adottate specifiche misure organizzative con riguardo alle modalità di espletamento dei servizi di cancelleria e dei servizi amministrativi facenti capo al Tribunale di Siena, agli Uffici del Giudice di Pace di Siena e Montepulciano ed all'Ufficio NEP, che consentano di coniugare il primario obbligo di rispettare le misure precauzionali finalizzate ad evitare il contagio e così tutelare la salute di operatori ed utenti con la necessità di assicurare una ripresa dei servizi che consenta una graduale regolarizzazione dell'attività. In quest'ottica verrà mantenuto il sistema della prenotazione dell'accesso in cancelleria, in via telematica o telefonica attraverso i canali già indicati, come già avvenuto per la segnalazione degli affari urgenti da trattare durante la fase della sospensione. Segnatamente, aderendo alle indicazioni provenienti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, saranno creati, nell'ambito della sezione civile, in relazione ai diversi settori della giurisdizione, appositi servizi di "front office" ai quali gli avvocati e l'utenza esterna in genere potranno rivolgersi utilizzando i canali informatici già individuati, attraverso i quali agli stessi sarà comunicata la data e l'ora fissata per lo svolgimento dell'attività o l'erogazione del servizio. Un apposito canale di prenotazione e di evasione delle richieste formulate dovrà essere assicurato con riguardo alle richieste ed al rilascio delle copie con formula esecutiva.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Si comunichi:

- ai Magistrati;
- al Presidente della Corte d'Appello di Firenze;
- Al sig. Procuratore della Repubblica;
- al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Firenze;
- al C.S.M. Settima Commissione;
- Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena;

Siena, 5 maggio 2020

IL PRESIDENTE  
(Dott. Roberto Carrelli Palombi)



